

Nuova normativa sui prodotti pirotecnici

Si informa che la normativa sui prodotti pirotecnici è stata oggetto di revisione a livello comunitario e prevede, fra l'altro, un nuovo sistema di classificazione di tali prodotti con ripercussioni sul loro deposito, acquisto e vendita. Il Decreto Legislativo 4.4.2010 n°58, attuativo della Direttiva 2007/23/CE, ha distinto i prodotti pirotecnici in tre gruppi: fuochi d'artificio, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici. Riguardo agli adempimenti per i rivenditori al dettaglio (tabaccaia, edicolanti, supermercati etc) privi di Licenza di Pubblica Sicurezza, la Circolare del Mininterno del 23.11.2011 dà le seguenti indicazioni: 1) Regime di vendita dei prodotti acquistati prima dell'11.11.2011: i prodotti (fontane, bengala, bottigliette a strappo, lanciafioriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole etc) appartenenti alle categorie V del gruppo C (senza obbligo di registrazione), D ed E, che non sono classificati come prodotti esplodenti, devono essere venduti ai maggiori di 18 anni fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, entro il 9.2.2014. Se l'artificio rientra nella IV categoria esso deve essere distrutto o restituito. Ogni 6 mesi e fino al 9.2.2014 occorre presentare alla Questura una dichiarazione delle giacenze ancora in possesso del rivenditore. Regime di detenzione: nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, ai dettaglianti è consentita la detenzione dei prodotti appartenenti alle categorie V del gruppo C, D ed E. 2) Regime di vendita dei prodotti acquistati dopo l'11.9.2011: devono essere venduti ai maggiori di 18 anni e solo se «riclassificati» dall'importatore o fabbricante e garantiti da documentazione scritta che attesti l'appartenenza alla V categoria del gruppo D ed E, sebbene ancora etichettati come «declassificati» ma tuttavia considerati, ormai, prodotti esplodenti. Si fa presente che il fornitore deve garantire il dettagliante in merito al tipo di prodotto che può acquistare, detenere e vendere. Regime di detenzione: i dettaglianti possono detenere solo prodotti appartenenti alle categorie V (del gruppo D: 25 Kg - del gruppo E: 10 Kg) Attenzione: a partire dal 9.2.2014 i rivenditori al dettaglio di prodotti esplodenti, appartenenti alle categorie V dei gruppi D ed E, sono tenuti a munirsi della prescritta Licenza di Pubblica Sicurezza, di competenza prefettizia, dell'Autorizzazione ai fini della prevenzione incendi e di adeguare i locali alle norme tecniche vigenti.